SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2449

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatore CASILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1996

Norme dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si rende necessario per finanziare le iniziative escluse dall'elenco di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 30 marzo 1995, pubblicato Nel Supplemento ordinario n. 47 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1995, per puri errori formali nella compilazione del modello ottico e perchè molti imprenditori che avevano presentato in tempo utile la domanda di contribuzione ai sensi della legge n. 64 del 1986 hanno preferito non proseguire con l'istruttoria dell'istituto in quanto sembrava che non vi fossero più certezze di ottenere in tempi brevi quanto avevano richiesto.

Gli istituti, in questo secondo caso, hanno riferito in maniera negativa per le pratiche di cui l'imprenditore ha lasciato decadere la domanda preentata.

Per tali situazioni si propone la riammissione delle iniziative imprenditoriali meritevole di supporto in quanto hanno già realizzato in *toto* o comunque in misura considerevole l'investimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Tutte le iniziative non inserite nell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 marzo 1995, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 47 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1995, sono riammesse in una seconda graduatoria formata esclusivamente in ordine cronologico risalente alla data di domanda presentata alla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (Agensud).

2. Le iniziative di cui al comma 1 saranno finanziate con i fondi resi disponibili dalle revoche effettuate sui progetti della graduatoria approvata in applicazione del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e dai residui dei minori importi rivenienti dai provvedimenti definitivi degli stessi progetti della predetta graduatoria, approvati in via definitiva.

3. I relativi decreti saranno emessi entro e non oltre il 31 dicembre 1996, con i criteri di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.